



CONSIGLIO REGIONALE  
Assemblea legislativa delle Marche

## II COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

### PROCESSO VERBALE *Seduta n 160 del 7 febbraio 2019*

L'anno duemiladiciannove il giorno 7 del mese di febbraio, alle ore dieci e quaranta minuti, presso la sala Pino Ricci, piano terra della sede dell'Assemblea legislativa (Piazza Cavour n. 23, Ancona), si sono riuniti i componenti della seconda Commissione assembleare permanente, convocati con nota del 1 febbraio 2019 del Presidente della Commissione medesima (agli atti prot. n. 771).

Presiede il Presidente, Gino Traversini

Assiste la Segretaria della II Commissione assembleare, Barbara Sardella

Il **Presidente**, constatato che a norma dell'articolo 27 del Regolamento interno la Commissione assembleare permanente è stata regolarmente convocata, che ai sensi del comma 2 dell'articolo 28 del medesimo Regolamento la Commissione è in numero legale e la seduta è quindi valida, apre i lavori con la trattazione dell'ordine del giorno che reca:

Approvazione del processo verbale della seduta n. 159 del 31 gennaio 2019
---

Il **Presidente**, ai sensi del comma 9 dell'articolo 29 del Regolamento interno e previa verifica del numero legale ai sensi del comma 3 dell'articolo 28 del Regolamento interno, pone in votazione il processo verbale della seduta n. 159: la Commissione approva all'unanimità.

Il **Presidente**, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'articolo 29 del Regolamento interno, comunica che partecipano alla seduta il Consigliere Bisonni e il Consigliere Giorgini.

Il **Presidente** comunica che sono stati assegnati alla II Commissione 2 emendamenti del consigliere Giorgini alla pdl 259/18 in merito alla modifica della legge regionale 27/2009. Propone pertanto per il 14 febbraio un'audizione con Confcommercio, Confesercenti e con il dirigente della pf della Giunta regionale al commercio.

Il **Presidente** passa alla trattazione dell'ordine del giorno che reca:

Parere ai sensi del comma 1 dell'articolo 122 del R.I. su PDL n. 259/18 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale per l'anno 2018". Relatori: Traversini – Celani. Esame ed eventuale approvazione
--

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola ai relatori. La Commissione esamina emendamento per emendamento.

Conclusa la discussione, previa verifica del numero legale ai sensi del comma 3 dell'articolo 28 del Regolamento interno, il Presidente pone in votazione la seguente proposta di parere:

## LA II COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

VISTA la Proposta di legge n. 259/18 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale per l'anno 2018";

UDITI i relatori: Traversini – Celani;

PRESO ATTO delle risultanze della discussione generale;



CONSIGLIO REGIONALE  
Assemblea legislativa delle Marche

## II COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

**PROCESSO VERBALE**  
*Seduta n 160 del 7 febbraio 2019*

VISTO il comma 1 dell'articolo 122 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

### DELIBERA

Di esprimere parere favorevole, condizionatamente a modifiche specificatamente formulate:

**A) dopo l'art. 2 aggiungere il seguente:**

"Art. 2 bis (Modifiche alla l.r. 7/1995)

1. Alla lett e) del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7, Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria, le parole "per ciascuna" sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'art. 18 della l.r. 7/95 dopo la lett. b) è inserita la seguente: b bis) un rappresentante della Regione.

3. Alla lett. c) del comma 2 dell'art. 30 della l.r. 7/95 dopo la parola "e" sono aggiunte le seguenti "l'eventuale carniere"

4. Dopo l'art. 31 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7, Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria, è aggiunto il seguente:

Art. 31 bis (Appostamenti fissi storici per la caccia al colombaccio)

1. Sono appostamenti fissi storici gli appostamenti fissi per la caccia ai colombacci esistenti da almeno trenta anni, così come accertato dai servizi competenti, anche se non utilizzati nelle ultime cinque stagioni venatorie.

2. In deroga alle distanze indicate al comma 8 dell'art. 31 la distanza degli appostamenti fissi storici per la caccia al colombaccio da altri appostamenti fissi non deve essere inferiore a 200 metri, misurati dal capanno principale.

**B) l'art. 3 (3, Modifiche alla l.r. 17/1995), è sostituito dal seguente:**

"Art. 3 (Modifiche alla l.r. 17/1995)

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 20 febbraio 1005, n. 17 (Interventi e indennizzi per danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico e da cani randagi) la parola "equini" è sostituita dalla parola "equidi".

2. L'articolo 3 (indennizzo) della l.r. 17/1995 è sostituito dal seguente:

Art. 3 (Indennizzo)

1. Per i danni causati al patrimonio zootecnico dall'uccisione di capi appartenenti alle specie animali di cui all'articolo 1, è concesso un indennizzo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, fino alla reale entità del danno subito in relazione ai valori determinati ai sensi del comma 2.

2. La giunta regionale fissa entro il 31 marzo di ogni anno i valori medi per specie, razza, età e caratterizzazioni oggettive, compresa l'iscrizione all'albo genealogico, sulla base delle quali è effettuata la valutazione.

3. All'accertamento del danno provvede il servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente. La prestazione dell'unità sanitaria locale è gratuita per l'allevatore.

3. Sono abrogati l'articolo 4 e il comma 6 dell'art. 5 della l.r. 17/1995.

**C) dopo l'art. 9 è inserito il seguente:**

Art. 9 bis (Modifiche alla l.r. 12/2003)



CONSIGLIO REGIONALE  
Assemblea legislativa delle Marche

## II COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

### PROCESSO VERBALE

*Seduta n 160 del 7 febbraio 2019*

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 3 giugno 2003 n. 12 (1. (Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano), dopo le parole "cultivar di interesse" sono inserite le parole "scientifico ed".

2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 12/2003, dopo le parole "o spontanei" è inserita la parola "anche".

3. Al comma 1 dell'art. 2 della l.r. 12/2003 dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:  
a bis) autoctone spontanee caratterizzanti la vegetazione di aree naturali, comprensive delle zone umide, naturali ed artificiali, e dei litorali marchigiani.

**D) l'art. 11 (Modifiche alla l.r. 20/2003) è soppresso**

**E) dopo l'art. 11 è aggiunto il seguente:**

"Art. 11 bis (Modifiche alla l.r. 27/2003)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 27 (Interventi regionali nel settore della zootecnia) è inserito il seguente:

1 bis. La Regione disciplina con proprio regolamento le attività di utilizzazione agronomica degli affluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato, nel rispetto dei criteri e delle norme tecniche generali previsti dalla normativa europea e statale vigente, garantendo in particolare la tutela dei corpi idrici e del suolo.

2. Alla lettera f) del comma 2 dell'art. 1 della l.r. 27/2003, dopo le parole "effluenti zootecnici" sono inserite le parole ", le acque reflue e il digestato" e dopo le parole "per la tutela" sono inserite le parole "la sostenibilità".

3. Alla lettera g) del comma 1 dell'art. 2 della l.r. 27/2003, dopo le parole "effluenti zootecnici" sono inserite le parole ", delle acque reflue e del digestato".

4. L'Assemblea legislativa approva il regolamento di cui al comma 1 bis dell'art. 1 della l.r. 27/2003, così come introdotto dal comma 1, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

**F) l'art. 14 (Modifiche alla l.r. 9/2006) della pdl 259 è sostituito dal seguente:**

"Art. 14 (Modifiche alla l.r. 9/2006)

1. Al comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), la parola: "temporaneo" è soppressa.

2. Al comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 9/2006 le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite dalle parole: "di cui ai commi 1 e 1 bis".

3. Dopo l'articolo 34 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo) è inserito il seguente:

"Art. 34 bis (Registro regionale delle strutture extra-alberghiere)

1. E' istituito presso la struttura regionale competente in materia di turismo il registro delle strutture extra-alberghiere e delle altre strutture, così come definite, rispettivamente, nella Sezione I e nella Sezione III del Capo II del Titolo II di questa legge.

2. Alle strutture inserite nel registro di cui al comma 1 è riconosciuto un contrassegno identificativo.

3. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, disciplina:

a) i criteri e le modalità per la costituzione e la tenuta del registro;

b) le caratteristiche e le modalità di utilizzo del contrassegno identificativo dell'ospitalità nelle "altre strutture ricettive delle Marche", così come individuate al comma 1, nel rispetto della vigente normativa statale ed europea."



CONSIGLIO REGIONALE  
Assemblea legislativa delle Marche

## II COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

### PROCESSO VERBALE *Seduta n 160 del 7 febbraio 2019*

4. Il comma 1 dell'art. 39 della l.r. 9/2006 è sostituito dal seguente:

1. La partecipazione dei giovani di età inferiore ai diciotto anni ai campeggi di cui al presente capo è subordinata alla presentazione di idonea documentazione rilasciata dal medico curante che attesta lo stato di salute del giovane e le vaccinazioni cui è stato sottoposto, rilasciata in data non antecedente i dodici mesi. Tale documentazione è conservata dal responsabile del campo.

5. Il comma 2 dell'art. 39 della l.r. 9/2006 è abrogato.

6. Al comma 4 dell'articolo 47 della l.r. 9/2006 sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, nonché gli attestati di qualifica di II livello rilasciati a seguito del superamento di esami finali relativi a percorsi formativi specifici, autorizzati dalla Regione, di durata non inferiore a quattrocento ore. Un funzionario regionale fa parte della commissione d'esame per il rilascio di tali attestati”.

7. la lettera a) del comma 1 dell'art. 48 è sostituita dalla seguente:

a) chi svolge alle dipendenze di enti pubblici attività di illustrazione dei siti di proprietà o in gestione del medesimo ente di appartenenza.

8. Al comma 1 dell'articolo 49 della l.r. 9/2006 le parole: “, almeno ogni due anni,” sono soppresse.

#### **G) dopo l'art. 20 è inserito il seguente:**

“20 bis (Modifiche alla l.r. 25/2018)

1. Al comma 3 dell'art. 12 della legge regionale 17 luglio 2018, n. 25, Impresa 4.0: Innovazione, ricerca e formazione, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

d) bis. un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale”.

La commissione ritiene di non accogliere gli emendamenti del Consigliere Giorgini che saranno oggetto di approfondimento con le categorie e il dirigente della PF della Giunta regionale.

Avvenuta la votazione, previa verifica del numero legale ai sensi del comma 3 dell'articolo 28 del Regolamento Interno, il Presidente ne proclama l'esito: “La II Commissione assembleare permanente approva”.

Il **Presidente** passa alla trattazione dell'ordine del giorno che reca:

audizione con gli ATC e con Agrinsieme e Coldiretti in merito al Parere n. 126/18 “Richiesta di parere alla competente Commissione consiliare sullo schema di deliberazione concernente: “L.R. n. 7/95, art. 17 comma 2 – Statuto tipo per gli Ambiti territoriali di caccia”. Relatori: Traversini – Celani;
--

L'incontro è stato registrato.

Il Consigliere Busilacchi esce alle ore 12,35

Non avendo nessun altro chiesto di intervenire, il **Presidente** dichiara chiusa la seduta alle ore tredici e venti minuti.



CONSIGLIO REGIONALE  
Assemblea legislativa delle Marche

**II COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE**

**PROCESSO VERBALE**  
*Seduta n 160 del 7 febbraio 2019*

Il Presidente  
F.to Gino Traversini

la Segretaria  
F.to Barbara Sardella